
Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS)
Società dei Capi di Polizia delle Città Svizzere (SCPCS)
Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia (FSFP)
Istituto Svizzero di Polizia (ISP)

REGOLAMENTO

per

l'esame professionale di agente di polizia

del 18 giugno 2012

Con modifica accettata da parte della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI il 04.07.2013

Richiamato l'art. 28 capoverso 2 della Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'Organo responsabile di cui alla cifra 1.3 emana il seguente Regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Profilo professionale

1.11 Campo di attività

Il servizio alle persone e alla comunità costituiscono i fondamenti del lavoro di polizia

Il mandato principale della polizia si articola su tre punti principali:

- soppressione dei pericoli e lotta contro le minacce alla sicurezza e all'ordine pubblico;
- perseguimento e denuncia delle infrazioni alle disposizioni legali;
- appoggio e sostegno alla giustizia e alle autorità amministrative.

L'agente di polizia agisce quindi sia a titolo preventivo che repressivo. Lavora a stretto contatto con la popolazione, le autorità giudiziarie e le attività esecutive.

1.12 Principali competenze operative

L'agente di polizia

- impedisce i reati o ne riduce il numero con misure preventive;
- dà seguito a chiamate di soccorso, segnalazioni e denunce, effettua il primo intervento, valuta costantemente la situazione e avvia le misure immediate necessarie;
- protegge se stesso e terzi dai pericoli con mezzi adeguati;
- sul piano penale, tratta sia i fatti constatati, che le infrazioni e le persone implicate e ne fa rapporto alle autorità competenti;
- usa mezzi e misure di coercizione proporzionalmente alla situazione;
- verifica tramite controlli che le leggi penali vengano rispettate e denuncia le infrazioni.

L'agente di polizia adempie le competenze operative 365 giorni l'anno, 24 ore su 24.

Gli agenti devono vantare competenze anche nell'ambito del servizio d'ordine, della ricerca di persone scomparse, dell'appoggio ai servizi di soccorso, dell'aiuto di qualsiasi genere ai cittadini.

1.13 Contributo professionale alla società, all'economia e alla cultura

La polizia garantisce lo stato di diritto, permettendo in tal modo lo sviluppo a lungo termine della società, dell'economia e della cultura nel rispetto delle condizioni quadro sociali, economiche ed ecologiche.

1.2 Scopo dell'esame

L'esame professionale permette di accertare se il candidato dispone delle conoscenze di base teoriche e pratiche richieste dal profilo professionale come pure delle necessarie competenze sociali, personali e metodologiche.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è composto dalle seguenti organizzazioni professionali:

- a) Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS)
- b) Società dei Capi di Polizia delle Città Svizzere (SCPCS)
- c) Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia (FSFP)
- d) Istituto Svizzero di Polizia (ISP)

Per l'applicazione operativa le organizzazioni professionali istituiscono la Commissione paritetica della polizia svizzera.

1.32 L'organo responsabile è competente su scala nazionale.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Circondari d'esame

Per lo svolgimento degli esami vengono istituiti cinque circondari:

- a) Circondario 1 Concordato della polizia della Svizzera romanda, inclusa la parte francofona del Canton Berna
- b) Circondario 2 Concordato della polizia della Svizzera nord-occidentale (PKNW) e Concordato della polizia della Svizzera centrale (ZPK)
- c) Circondario 3 Regione di Zurigo
- d) Circondario 4 Concordato della polizia della Svizzera orientale (OSTPOL)
- e) Circondario 5 Ticino

2.2 La Commissione d'esame

2.21 Tutti i compiti connessi con il rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una Commissione d'esame composta da:

- a) un rappresentante per ognuna delle 5 Commissioni regionali
- b) un rappresentante CCPCS
- c) un rappresentante SCPCS
- d) un rappresentante FSFP
- e) un rappresentante ISP

I nove membri della Commissione d'esame sono nominati dalle rispettive organizzazioni per un periodo di due anni.

2.22 Nella Commissione d'esame le tre lingue ufficiali sono rappresentate proporzionatamente.

2.23 La Commissione d'esame si autocostituisce. Può deliberare solo se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni sono valide a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità decide il/la presidente.

2.3 Compiti della Commissione d'esame

La Commissione d'esame

- a) emana la Guida metodica al presente Regolamento d'esame e l'aggiorna periodicamente;
- b) fissa le tasse d'esame d'intesa con il Centro di coordinamento;
- c) fissa su richiesta della Commissione regionale la data e il luogo in cui si svolgeranno gli esami;
- d) decide circa l'ammissione all'esame e circa eventuali esclusioni;
- e) decide sul rilascio dell'attestato professionale durante una seduta;
- f) definisce il programma d'esame su proposta delle Commissioni regionali;
- g) dispone i compiti d'esame all'attenzione delle Commissioni regionali e convalida la scelta di queste ultime;
- h) tratta le richieste dei circondari d'esame;
- i) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- j) provvede al riconoscimento degli esperti;
- k) tratta domande e ricorsi;
- l) decide circa il riconoscimento o il computo di altri titoli e prestazioni a tenore della cifra 3.31 lett. a);
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, UFFT;
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento del profilo di qualifica in conformità alle esigenze del mercato del lavoro.

2.4 Le Commissioni regionali

2.41 Per ogni circondario viene istituita una Commissione regionale composta come segue:

- a) un/una presidente
- b) un/una direttore/direttrice d'esame
- c) un/una direttore/direttrice tecnico/-a
- d) un/una responsabile per ogni materia d'esame

Se necessario, la Commissione regionale può includere altri esperti, responsabili di materie d'esame incaricati per gli esami pratici.

La Commissione regionale è affiancata da una segreteria che, per quanto possibile, ha sede nel luogo in cui lavora il direttore/la direttrice d'esame.

2.42 I membri delle Commissioni regionali sono nominati dall'organo responsabile con un mandato di due anni.

2.43 La Commissione regionale si autocostruisce. Può deliberare solo se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni sono valide a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità decide il presidente/la presidente.

2.5 Compiti della Commissione regionale

La Commissione regionale

- a) mette a disposizione le risorse per gli esami;
- b) sceglie le domande in base al catalogo messo a disposizione dalla Commissione d'esame e le sottopone a quest'ultima per la validazione conclusiva;
- c) nomina gli esperti in base alla lista degli esperti riconosciuti;
- d) svolge gli esami secondo le disposizioni della Commissione d'esame e provvede alla sorveglianza;
- e) coadiuva la Commissione d'esame prima, durante e dopo gli esami;
- f) informa i candidati e l'UFFT sui programmi d'esame;
- g) chiede alla Commissione d'esame di rilasciare l'attestato professionale.

2.6 Centro di coordinamento

La Commissione d'esame può delegare all'ISP compiti amministrativi e di gestione.

2.7 Compiti del Centro di coordinamento

Il Centro di coordinamento

- a) Assume ruolo di segretariato per la Commissione d'esame;
- b) cura le relazioni con le autorità;
- c) redige gli esami d'intesa con le Commissioni regionali;
- d) riceve le iscrizioni dei candidati/delle candidate;
- e) trasmette le iscrizioni dei candidati alla Commissione d'esame;
- f) comunica le decisioni di ammissione o di rifiuto della Commissione d'esame alle Commissioni regionali, ai candidati/alle candidate;
- g) indice una consultazione scritta sui ricorsi;
- h) richiede gli attestati professionali all'UFFT;
- i) allestisce il conteggio globale all'attenzione dell'UFFT;
- j) è responsabile per la gestione della documentazione d'esame;
- k) tiene il catalogo delle domande;
- l) gestisce l'elenco degli esperti riconosciuti, per i quali organizza la formazione di base e il perfezionamento.

2.8 Diritto di assistere agli esami/sorveglianza

2.81 L'esame soggiace alla vigilanza della Confederazione. Non ha carattere pubblico. In singoli casi la Commissione d'esame può ammettere deroghe.

2.82 L'UFFT è invitato agli esami con debito anticipo e riceve la documentazione necessaria.

3 BANDO, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, COSTI

3.1 Bando

- 3.11 La FSFP e il Centro di coordinamento pubblicano il bando d'esame nelle tre lingue ufficiali almeno sei mesi prima dell'inizio delle prove.
- 3.12 Il bando contiene quanto meno informazioni su
- le date d'esame
 - la tassa
 - l'ufficio competente per l'iscrizione
 - il termine di iscrizione
 - lo svolgimento dell'esame
 - le lingue d'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione vanno allegati:

- a) una ricapitolazione della formazione professionale e delle attività pratiche svolte;
- b) una copia dei diplomi e degli attestati richiesti per l'ammissione;
- c) le indicazioni sulla lingua d'esame.

3.3 Ammissione

- 3.31 Sono ammessi all'esame i candidati che adempiono i requisiti seguenti:
- a) dispongono di un attestato federale di capacità o di titolo equivalente;
 - b) vantano due anni di esperienza professionale tenuto conto della scuola di polizia;
 - c) comprovano con un test di essere idonei al servizio di polizia;
 - d) hanno assolto con successo una scuola di polizia riconosciuta dall'organo responsabile o hanno acquisito altrimenti le competenze di cui alla cifra 1.12;
 - e) dispongono di un contratto di lavoro presso la Confederazione, il Cantone, una Città o di un Comune che dispone di competenze di polizia.
- È fatta riserva del versamento nei termini prescritti della tassa d'esame conformemente alla cifra 3.41.
- 3.32 L'UFFT decide in merito all'equivalenza dei diplomi esteri.
- 3.33 La decisione sull'ammissione all'esame è comunicata per iscritto ai candidati almeno due mesi prima dell'inizio dell'esame. Una decisione negativa deve essere motivata e contenere l'indicazione dei possibili rimedi giuridici.

3.4 Costi

- 3.41 Dopo aver ricevuto conferma dell'ammissione, il candidato/la candidata versa la tassa d'esame. La tassa per il rilascio dell'attestato professionale, per l'iscrizione nel registro degli agenti diplomati, come pure le spese per l'eventuale materiale sono rimosse a parte. Queste spese sono a carico del candidato/della candidata.
- 3.42 Secondo la cifra 4.2, ai candidati che si ritirano nei tempi previsti, o costretti a rinunciare all'esame per motivi giustificati, viene rimborsato l'importo versato previa deduzione delle spese effettive.
- 3.43 I candidati che non superano l'esame non hanno diritto alla restituzione della tassa.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati che ripetono l'esame è fissata dalla Commissione d'esame in base alle materie da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se al bando rispondono almeno 10 candidati idonei.
- 4.12 I candidati sostengono l'esame in una delle lingue ufficiali (italiano, francese o tedesco).
- 4.13 I candidati ricevono la convocazione almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame. La convocazione deve contenere indicazioni:
- a) sul programma d'esame, il luogo, la data, l'ora e i mezzi ausiliari ammessi o necessari;
 - b) l'elenco degli esperti.
- 4.14 Un candidato può recusare un esperto, motivando per iscritto alla Commissione d'esame la propria richiesta, almeno 14 giorni prima dell'inizio degli esami. La Commissione d'esame adotta le necessarie misure.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirarsi fino a 20 giorni prima dell'inizio dell'esame.

4.22 Il ritiro dopo tale termine è ammesso solo per motivi validi.

Sono considerati motivi validi:

- a) gravidanza;
- b) malattia e infortunio;
- c) decesso nella cerchia familiare ristretta;
- d) servizio militare, civile o di protezione civile non previsto.

4.23 Il ritiro, debitamente giustificato, deve essere comunicato immediatamente per iscritto al Centro di coordinamento.

4.3 Non ammissione e esclusione

4.31 I candidati che non soddisfano i requisiti di ammissione, forniscono consapevolmente dati errati o cercano altrimenti di trarre in inganno la Commissione d'esame non sono ammessi all'esame.

4.32 Sono esclusi dall'esame i candidati che

- a) ricorrono a mezzi ausiliari non ammessi;
- b) commettono un'infrazione grave alla disciplina d'esame;
- c) tentano di indurre in errore gli esperti.

4.33 L'esclusione è disposta dalla Commissione d'esame. Finché la decisione non è legalmente valida, il candidato ha il diritto di concludere l'esame con riserva.

4.4 Sorveglianza durante gli esami, esperti

4.41 Persone competenti sorvegliano lo svolgimento degli esami scritti. Annotano le loro osservazioni per iscritto.

4.42 Almeno due esperti valutano i lavori d'esame scritti e decidono la nota di reciproca intesa.

4.43 Almeno due esperti conducono gli esami orali e quelli pratici, prendono appunti sul colloquio e sull'andamento dell'esame, valutano le prestazioni e fissano la nota di comune accordo.

4.44 Gli esperti rinunciano a pronunciarsi qualora vi sia un legame di parentela, se sono o sono stati superiori diretti o collaboratori del candidato. I due esperti non possono appartenere allo stesso corpo di polizia e almeno uno di essi non deve essere stato istruttore del candidato durante il corso di preparazione all'esame.

4.5 Conclusione e seduta di valutazione

4.51 Al termine degli esami, le Commissioni regionali si riuniscono in seduta, discutono i risultati e presentano una proposta alla Commissione d'esame sul rilascio o meno dell'attestato professionale.

4.52 La Commissione d'esame decide in tempo utile chi presenzia secondo la cifra 2.2 lett e) alla seduta della commissione regionale. Un rappresentante dell'UFFT sarà invitato in tempo utile alla seduta.

- 4.53 I formatori dei corsi di preparazione, parenti, così come i superiori, i colleghi/le colleghe attuali o precedenti del candidato/della candidata rinunciano ad esprimersi durante la seduta della Commissione regionale e della Commissione d'esame.

5 ESAMI

5.1 Struttura dell'esame

- 5.11 Gli esami sono organizzati come segue:

Materia	Tipo d'esame	Tempo	Ponderazione
1 Intervento di polizia		4 ore	2x
	Scritto	1 ora	
Circolazione stradale	Pratico	1 ora	
Polizia giudiziaria	Pratico	1 ora	
Gendarmeria	Pratico	1 ora	
2 Polizia di prossimità		1,5 ore	1x
	Scritto	1 ora	
	Orale	0,5 ora	
3 Psicologia di polizia		1,5 ore	1x
	Scritto	1 ora	
	Orale	0,5 ora	
4 Etica / diritti dell'uomo		2 ore	1x
Questionario	Scritto	1 ora	
Studio di caso	Scritto	1 ora	
Totale		9 ore	

- 5.12 Per i candidati senza una formazione sulla circolazione stradale, il relativo tema d'esame della parte 1 sarà sostituito con un tema di polizia giudiziaria.

- 5.13 I candidati hanno 30 minuti di tempo a disposizione per preparare l'esame orale della parte 2. Le posizioni orali delle parti 2 e 3 contano doppio per il calcolo della nota.

- 5.14 L'esame pratico viene svolto da un team di due persone alla volta, ma la valutazione è individuale.

5.2 Esigenze

- 5.21 Le disposizioni dettagliate sull'esame finale sono contenute nella Guida metodica del regolamento, conformemente alla cifra 5.

- 5.22 La Commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 In generale

L'esame o singole parti di esso sono valutati con delle note. Trovano applicazione le disposizioni di cui alle cifre 6.2 e 6.3. del presente regolamento.

6.2 Valutazione

6.21 Le note di posizione sono espresse con note intere o mezze note conformemente alla cifra 6.3.

6.22 La nota di una materia corrisponde alla media ponderata delle note di posizione, arrotondata al decimale. Se il sistema di valutazione non prevede note di posizione, la nota di materia è calcolata secondo la cifra 6.3.

6.23 La nota globale dell'esame è la media ponderata delle note nelle singole materie, arrotondata al decimale.

6.3 Note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori indicano la sufficienza. Non sono ammesse note intermedie diverse dalle mezze note.

6.4 Superamento dell'esame e rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame è superato se le note raggiungono almeno il 4.0 in tutte le materie.

6.42 L'esame è bocciato se il candidato:

- a) non ha annunciato la propria rinuncia nei termini previsti;
- b) non si presenta all'esame senza un motivo valido;
- c) si ritira dopo l'inizio degli esami senza un motivo valido;
- d) è escluso dall'esame.

6.43 La Commissione d'esame decide circa il superamento dell'esame esclusivamente in base alle prestazioni fornite. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La Commissione d'esame rilascia a ogni candidato un foglio con le note firmato dal presidente della Commissione d'esame e dal presidente della Commissione regionale. Il foglio delle note contiene almeno:

- a) le note nelle singole materie d'esame e la nota complessiva;
- b) l'indicazione sul superamento o meno dell'esame;
- c) i possibili rimedi giuridici nei casi in cui l'attestato professionale non venisse rilasciato.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non supera l'esame lo può ripetere al massimo due volte.
- 6.52 Il secondo esame riguarda solo le materie per le quali non è stata ottenuta almeno la nota 5.0 nel primo. Il terzo esame deve invece essere ripetuto interamente.
- 6.53 L'iscrizione e l'ammissione soggiacciono alle stesse condizioni del primo esame. La condizione di cui alla cifra 3.31 lett. e) non deve tuttavia più essere soddisfatta.
- 6.54 I candidati/le candidate esclusi/-e dall'esame lo possono ripetere al più presto 5 mesi dopo. Nel caso di una seconda esclusione, l'esame non può essere ripetuto una terza volta.

7 ATTESTATO, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale è rilasciato dall'UFFT su richiesta della Commissione d'esame. È firmato dal direttore dell'UFFT e dal presidente della Commissione d'esame.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale possono utilizzare il titolo protetto di
- **Polizist / Polizistin mit eidgenössischem Fachausweis**
 - **Policier / Policière avec brevet fédéral**
 - **Agente di polizia con attestato professionale federale**

In inglese si raccomanda la denominazione *Police Officer with Federal Diploma of Professional Education and Training*.

- 7.13 I titolari dell'attestato federale vengono iscritti nel registro tenuto dall'UFFT.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

- 7.21 L'UFFT può revocare l'attestato professionale ottenuto illecitamente, riservandosi la possibilità di procedere penalmente.
- 7.22 La decisione dell'UFFT può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni di non ammissione, esclusione o non rilascio dell'attestato professionale pronunciate dalla Commissione d'esame può essere inoltrato ricorso all'UFFT per iscritto entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere debitamente motivato e contenere le conclusioni del ricorrente.
- 7.32 Sui ricorsi decide in prima istanza l'UFFT. La decisione può essere impugnata entro 30 giorni davanti al Tribunale amministrativo federale.

8 COPERTURA DEI COSTI D'ESAME

- 8.1 Il Centro di coordinamento chiede all'organo responsabile di fissare le indennità per i membri della Commissione d'esame, delle Commissioni regionali, degli esperti e delle altre persone che hanno collaborato durante gli esami professionali (segretari, figuranti, aiutanti ecc.).
- 8.2 L'organo responsabile assume i costi d'esame non coperti dalle tasse, dal contributo federale o da altri introiti.
- 8.3 Al termine dell'esame la Commissione d'esame presenta un resoconto dettagliato all'UFFT, conformemente alle disposizioni emanate da quest'ultimo. Su questa base l'UFFT definisce il contributo federale alle spese d'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto attuale

Il regolamento del 21 febbraio 2003 per l'esame professionale di agente di polizia è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

9.21 I candidati/le candidate che ripetono l'esame secondo il vecchio regolamento hanno una, rispettivamente due possibilità di ripeterlo a tenore della cifra 6.5 del presente Regolamento.

9.22 Chi, al momento dell'entrata in vigore del Regolamento abrogato (07.05.03) si trovava in un rapporto di servizio retto dal diritto pubblico e recava il titolo professionale o la designazione di funzione di agente di polizia, può continuare a utilizzare lo stesso titolo.

9.23 Coloro che, fra l'entrata in vigore del Regolamento 7.05.2003 ed entro il 31.12.2005, hanno seguito e assolto con successo una scuola di polizia con situazione transitoria e che non hanno avuto la possibilità di presentarsi all'esame professionale federale, hanno il diritto di utilizzare il titolo professionale o la designazione di funzione di agente di polizia.

9.24 Le persone di cui alle cifre 9.22 e 9.23 possono chiedere al Centro di coordinamento, a pagamento, per iscritto e utilizzando l'apposito modulo, un certificato che attesti il loro diritto a utilizzare il titolo professionale o la designazione di funzione di agente di polizia.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo approvazione dell'UFFT.

10 CONVALIDA

Neuchâtel, 24.04.2012

Rappresentante CCPCS

Monica Bonfanti

Rappresentante SCPCS

Pius Valier

Rappresentante FSFP

Heinz Buttauer

Presidente

Rappresentante ISP

Peter-Martin Meier

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 18 giugno 2012

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

E DELLA TECNOLOGIA

La direttrice


Prof.ssa Dott.ssa Ursula Renold



La modifica è stata accettata

Berna, il 4. 7. 2013

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI


Jean-Pascal Lüthi
Capodivisione Formazione professionale di base e superiore